

La Consulta nel confermare i propri precedenti pareri in tema, espone quanto segue. L'attività di applicazione/decorazione unghie artificiali, senza l'utilizzo di prodotti cosmetici e senza il trattamento e alterazione delle unghie natura, finanche nella ipotesi di applicazione di smalto semipermanente, sono attività il cui svolgimento non è subordinato al possesso della qualifica professionale di estetista e si configurano come attività libere, quindi non fanno capo alla Legge n. 1/90.

La ricostruzione di unghie richiede, al contrario, il possesso della qualifica professionale di estetista, e quindi trova applicazione la Legge n. 1/90, insieme al Regolamento regionale n. 5/2016.

Le attività di manicure e pedicure, applicazione di extension ciglia e di trucco semipermanente, rientrano nell'attività di estetista come definita dall'art. 1 della legge 1/1990 e, pertanto, il loro svolgimento è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di estetista.

L'applicazione di ciglia finte mediante sostanze collose e l'attività di allungamento ciglia rientrano, in particolare, tra quelle dell'estetista, per cui sono richiesti i relativi requisiti.